



---

Ministero della Giustizia

---

Protocollo FODAF n. 52/20

del 24/09/2020

All'ANCI Lazio - Associazione Nazionale  
Comuni Italiani al servizio dei Comuni del Lazio

e, p.c. Alla Regione Lazio

Alle Organizzazioni Professionali Agricole  
Loro Sedi

Agli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori  
Forestali delle provincie di Roma, Viterbo, Latina,  
Frosinone e Rieti

\*\*\*\*\*

**Oggetto:** Chiarimenti in merito alla procedura di nomina esperti esterni “Commissione Agraria” ai sensi dell’art. 57 della L.R. n. 38/1999 e ss.mm.ii.

Con la presente nota si intende rammentare ai Comuni del Lazio quanto disciplinato in merito alla procedura in oggetto, dal comma 6 all’articolo 57 del testo attualmente vigente della L.R. del Lazio n. 38 del 22 dicembre 1999 “*Norme sul governo del territorio*” che testualmente recita: “*Il PUA è sottoposto al preventivo parere di una commissione, denominata “Commissione agraria”, nominata dal comune, di cui fanno parte un rappresentante della struttura comunale competente e due esperti esterni dottori agronomi forestali o periti agrari, ovvero agrotecnici o agrotecnici laureati ovvero da geometri indicati dalle organizzazioni professionali del settore agricolo, dagli ordini e dai collegi professionali del settore agricolo. La Commissione agraria dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere confermati una sola volta. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico del comune che l’ha istituita, il quale può, con apposita deliberazione, determinare le relative spese di istruttoria*”.

Questa Federazione ritiene, dunque, non legittime le “Commissioni” nominate a seguito di procedure comparative, affidamenti diretti o con qualsiasi altra forma che non siano in linea con quanto specificato dalla Legge Regionale del Lazio sopra citata.

Gli Ordini territoriali del Lazio dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, Enti pubblici autonomi, sono, naturalmente, a disposizione dei Comuni per approfondire le corrette modalità da adottare per l’indicazione degli esperti esterni da nominare per la costituzione delle “Commissioni Agrarie” in conformità previste alla normativa vigente ed in precedenza richiamata.

Si informa altresì che, nell’interesse della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del Lazio, nel 2018 è stato depositato un ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio per l’annullamento della legge regionale n. 7 del 22 ottobre 2018, pubblicata nel BUR della Regione Lazio n. 86 del 23



---

Ministero della Giustizia

---

ottobre 2018, nella parte in cui, all'art. 5, comma 6, lett. b) prevede, con riguardo alle modifiche da apportare alla legge regionale n. 38 del 1999, che "all'articolo 57:

- 1) al comma 4 dopo le parole: "o un agrotecnico laureato," sono inserite le seguenti: "ovvero da un geometra";
- 2) al comma 6 dopo le parole: "o agrotecnici laureati," sono inserite le seguenti: "ovvero da geometri";"

In ogni caso, si fa presente che gli esperti esterni di cui al comma 6 dell'articolo 57 della L.R. 38/99, con la sola eccezione dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, possono esercitare le loro funzioni nell'ambito delle competenze e dei relativi limiti previsti dai rispettivi Ordini o Collegi Professionali di appartenenza in ottemperanza alla seguente vigente normativa:

- L. 28 marzo 1968, n. 434 e L. 21 febbraio 1991, n. 54. Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 434, concernente l'ordinamento della professione di perito agrario. Art. 2 lettere a), b), m) e Art. 3;
- Legge 6 giugno 1986, n. 251 "Istituzione dell'Albo professionale degli Agrotecnici". Modificazioni apportate dalla legge 5 marzo 1991 n. 91; dal DPR 5 giugno 2001 n. 378; dall'art. 26 della legge 28 febbraio 2008 n. 31; dall'art. 51 del D.lgs. 26 marzo 2010 n. 59 e dall'art. 1, commi 151 e 152, della legge 4 agosto 2017 n. 124. Art. 11;
- R.D. 11 febbraio 1929, n. 274. Regolamento per la professione di geometra. Art. 16 e 19.

Si chiede all'Ente in indirizzo di comunicare ai Comuni dalla stessa rappresentati i contenuti della presente nota.

Confidando in una fattiva collaborazione anche in ottemperanza al principio di leale collaborazione tra Enti Pubblici, si porgono,

Cordiali saluti

Il Presidente

Dott. For. Giuseppe FRANCAZI